

ASSOCIAZIONE ARTGROUP

Titolo I Natura e finalità dell'Associazione

Art. 1 (Natura) È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, della legge regionale 24 dicembre 2004 e del regolamento regionale 20 ottobre 2005 n.1 l'Associazione di Promozione Sociale ArtGroup (di seguito, Associazione). L'Associazione ha sede in Albenga (SV), in Via Torino, 10/5 e potrà istituire sedi operative in base alle esigenze logistiche. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

Art. 2 (Finalità) L'Associazione, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a favore di associati e/o terzi, nasce dal desiderio di offrire a bambini, ragazzi ed adulti la possibilità di sviluppare le loro potenzialità artistiche ed umane. Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Art. 3 (Attività istituzionali) L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, organizza: laboratori di musica, canto, pittura, recitazione, lettura, scultura, scrittura, linguaggi multimediali, linguaggio cinematografico e fotografico, laboratori di conoscenza e valorizzazione della propria personalità e delle proprie abilità, laboratori di arteterapia. Particolare attenzione viene posta allo svolgimento delle attività in gruppo, nella consapevolezza che la cooperatività è un valore da promuovere e diffondere a tutti i livelli della vita sociale. Inoltre l'associazione potrà organizzare, per meglio perseguire le sue finalità: spettacoli, mostre, conferenze, convegni, seminari, esposizione di elaborati artistici, concorsi, proiezioni, inchieste e ricerche.

Titolo II Gli Associati

Art. 4 (Definizione) Tutte le persone fisiche (a partire da 14 anni, con l'autorizzazione dei genitori) e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione acquistano la qualità di Associato, con l'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo Consiglio Direttivo. Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato. Gli associati con meno di 18 anni di età hanno diritto di elettorato attivo ma non passivo.

Art. 5 (Diritti ed obblighi degli Associati) A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, tutti gli Associati:

- possono essere eletti alle cariche associative (solo i soci maggiorenni, come previsto dalla legge);
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
- hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato;
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale.

Il socio volontario avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività volontarie e

gratuite dei propri associati ma può, in caso di necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o assumere dipendenti anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 (Perdita della qualità di Associato) La perdita della qualità di Associato avviene per:
a) dimissioni volontarie; b) mancato versamento della quota associativa annuale; c) morte;
d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'Associato.

Titolo III Disposizioni economico-finanziarie

Art. 7 (Entità ed amministrazione del patrimonio)

L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili indicati nell'atto costitutivo. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Art. 8 (Entrate dell'Associazione) Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le rendite del patrimonio;
- b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- f) delle quote annuali associative.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati.

Art. 9 (Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 12 comma 1°. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. E' comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

Titolo IV Organi dell'Associazione

Art. 10 (Organi) Organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo).

Capo I L'Assemblea degli Associati

Art. 11 (Composizione) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati.

Art. 12 (Compiti) L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare, entro il mese di aprile di ciascun anno: il bilancio preventivo e consuntivo e il programma delle attività dell'Associazione. Spetta inoltre all'Assemblea dei Soci eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, quando questo si renda necessario.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria: a) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio; b) per modificare lo Statuto; c) quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Prima e seconda convocazione possono tenersi lo stesso giorno.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente. La convocazione può avvenire a mezzo raccomandata, email, sito internet, sms, avviso affisso nella bacheca della sede legale e/o operativa dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della seduta. In caso di urgenza, a mezzo di telegramma, fax, sms, email, almeno quarantotto ore prima della seduta. L'ordine del giorno sarà pubblicato nella bacheca della sede legale e/o operativa, e, se disponibile, sul sito internet dell'Associazione.

Capo II Il Consiglio Direttivo

Art. 13 (Composizione e nomina) Il Consiglio direttivo è composto da tre o cinque membri eletti fra gli Associati dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Decadenza ed obblighi dei consiglieri) Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.

I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente. Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 15 (Compiti) Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari la indegnità.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell'Associazione che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.

Art. 16 (Convocazione e validità delle sedute) Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. La convocazione può avvenire a mezzo raccomandata, email, sito internet, sms, avviso affisso nella bacheca della sede legale e/o operativa dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della seduta. In caso di urgenza, a mezzo di telegramma, fax, sms, email, almeno quarantotto ore prima della seduta. L'ordine del giorno sarà pubblicato nella bacheca della sede legale e/o operativa, e, se disponibile, sul sito internet dell'Associazione. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un Consigliere all'uopo nominato dal Presidente, su appositi registri regolarmente numerati.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Capo III Il Presidente

Art. 17 (Elezione) Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del terzo comma del precedente articolo 13, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 18 (Compiti) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Capo IV Il Segretario

Art. 19 (Elezione) Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Segretario, che dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Segretario, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del terzo comma del precedente articolo 13, è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Segretario, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 20 (Compiti) Il Segretario ha il compito di curare la trasparenza dell'attività amministrativa e contabile dell'Associazione, anche al fine di osservare la normativa

vigente in materia di enti non commerciali e di promozione sociale. Egli dovrà tenere aggiornati: libro soci, libri verbali e prima nota di cassa.

Dovrà inoltre conservare e tenere aggiornata tutta la documentazione necessaria all'attività dell'Associazione, ivi compresa la formulazione delle convocazioni assembleari e le comunicazioni di iniziative da proporsi ai soci con affissione presso i locali sociali.

Dovrà altresì conservare con cura eventuali scontrini, ricevute e fatture d'acquisto, o bolle d'accompagnamento. Dovrà conservare altresì eventuali ricevute emesse dall'Associazione nei confronti di prestazioni o servizi resi ai soci, nell'ambito delle finalità istituzionali.

Dovrà altresì curare la gestione del conto corrente intestato all'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, del quale potrà avere la delega.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare anche la nomina di un tesoriere all'interno del Consiglio Direttivo per integrare il lavoro del segretario limitatamente alla parte contabile.

Capo V Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21 (Composizione e nomina) Il Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito CRC) è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti qualora ve ne sia la necessità, dall'Assemblea degli Associati. I membri del CRC durano in carica due anni e possono essere confermati. Almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente fra i membri iscritti nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22 (Compiti) Al Collegio dei Revisori dei Conti spettano, in quanto compatibili con la natura dell'Associazione, tutti i compiti previsti per il Collegio Sindacale delle società per azioni dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione ai bilanci annuali; verifica la consistenza di cassa e resistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Titolo VI Scioglimento dell'Associazione

Art.23 (Scioglimento) Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati. Il presente articolo prescrive l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VII Disposizioni finali

Art.24 (Modifica dello Statuto) Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25 (Rinvio a disposizioni vigenti) Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative vigenti.